

N. R.G. 21425/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **21425/2021** promossa da:

dell'avv. **FABIANI**

FRANCO VIA ALBERTOLLI, 9 22100 COMO, elettivamente domiciliato in presso il difensore

ATTORE

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., con il patrocinio dell'avv. **MAERO DAVIDE**, elettivamente
domiciliato in **VIA SANTA TERESA, 12 10121 TORINO** presso il difensore avv. **MAERO DAVIDE**

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, *contrariis reiectis*, in accoglimento della domanda attorea,
Nel merito:

- 1) accertata e dichiarata
- a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito prodotti sul conto corrente di cui è causa, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000 (sino al 01.10.2016), per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti *de quibus*;



b) la illegittimità dell'addebito di somme per CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
c) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio *ex art. 117 TUB* che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;

2) per l'effetto, condannare la convenuta, Intesa Sanpaolo S.p.A., a pagare in favore della attrice la somma di € 12.332,67 (€ 2.055,20 + € 9.068,81 + € 1.208,66, vale a dire l'indebitito calcolato dal perito a titolo di interessi anatocistici, Commissioni di disponibilità fondi (CDF) e spese), così come quantificata dal perito nella relazione peritale di CTU del 20 marzo 2023, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi moratori dalla domanda al saldo;

In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della domanda preliminare e con espressa riserva di gravame:

3) per l'effetto, condannare la convenuta, Intesa Sanpaolo S.p.A., a pagare in favore della attrice la somma di € 2.055,20, così come quantificata a pag. 29 della relazione peritale di CTU del 20 marzo 2023, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi moratori dalla domanda al saldo.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Per parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale,

disattese tutte le domande, deduzioni, eccezioni e istanze avversarie anche istruttorie, dichiarare prescritte, ovvero inammissibili, le domande attoree e, in ogni caso, respingerle siccome infondate in fatto e diritto.

Con il favore delle spese.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la

conveniva in giudizio Intesa Sanpaolo Spa riferendo di avere acceso presso la Agenzia di Portoferraio, Piazza Cavour n. 60, della Banca CR Firenze, oggi Intesa Sanpaolo S.p.A., un rapporto contrattuale di



conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il n. 11742, nell'ambito del quale è stata regolata anche la concessione di un credito rappresentata da fido di cassa e che il conto corrente è stato estinto in data 14 ottobre 2019; che il rapporto sia sorto in assenza di un documento contrattuale scritto; di avere rivolto alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB richiesta, con lettera trasmessa via PEC il 22 settembre 2020, a ricevere copia della documentazione contrattuale con la quale è stato regolato il rapporto, altresì diffidando l'istituto a provvedere alla restituzione di quanto indebitamente addebitato sul conto corrente; che la banca aveva consegnato copia della documentazione contabile richiesta e copia di un contratto di affidamento del 24 aprile 2009 relativo al rapporto in contestazione. Contestava l'illegittimità della pratica anatocistica, l'illegittima applicazione di spese trimestrali per la chiusura del conto, la non corretta applicazione degli interessi corrispettivi nonché l'illecita applicazione della commissione di messa a disposizione fondi per mancanza di pattuizione degli stessi.

Chiedeva, pertanto, la condanna della banca convenuta alla restituzione dell'importo di € 11.722,49 o della diversa somma accertata in corso di giudizio.

Si costituiva la banca convenuta contestando la pretesa avanzata ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione del credito vantato.

Esperita CTU, con provvedimento del 21.9.2023 la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

Il giudizio ha ad oggetto il rapporto di conto corrente 11742 intestato alla società

inizialmente acceso presso la Banca Cassa di Risparmio di Firenze ora Intesa Sanpaolo. Il rapporto risulta essere stato acceso in data 5.5.2000 ed estinto il 14.10.2019 con azzeramento del saldo finale. Il contratto di apertura del conto non è risultato prodotto, risultando un contratto di apertura di credito del 24.4.2009 oltre alle modifiche unilaterali evidenziate dal CTU nel prospetto di cui alla pag. 14 della CTU.

Parte convenuta eccepisce la prescrizione del credito azionato.

In merito si rileva che, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.*



Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. 2.12.2010 n. 24418, Cass. 26.9.2019 n. 24051).

E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testè menzionati debba farsi riferimento al c.d. "saldo banca", ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche di questo stesso Tribunale. Per tale ragione è stata disposta integrazione al quesito chiedendo al CTU la valutazione sotto entrambi i profili.

La CTU ha in proposito evidenziato che per entrambe le ipotesi, 1) saldo banca e 2) saldo rettificato, tutte le competenze addebitate fino al 31.12.2008 sono state pagate con rimesse solutorie ovvero sono transitate su saldi attivi per cui in ogni caso residuano non prescritte le competenze addebitate nel periodo 1.1.2009 – 22.9.2010 pari a complessivi Euro 5.525,12 (CTU pag. 17).

In applicazione del quesito sottoposto alla luce dell'assenza del contratto scritto, la CTU ha calcolato gli interessi passivi al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB sugli utilizzi entro i limiti del fido sino al primo contratto di apertura di credito del 24.4.2009, non risultando agli atti alcuna pattuizione precedente della misura del tasso, e utilizzando i tassi contrattuali per il periodo successivo (aggiornati sulla base delle variazioni riportate negli estratti conto e nelle proposte di modifica unilaterale). Sono stati altresì correttamente ricalcolati gli interessi passivi al tasso legale sugli utilizzi oltre i limiti del fido sino al primo contratto di apertura di credito del 24.4.2009, non risultando agli atti alcuna pattuizione precedente della misura del tasso, e utilizzando i tassi contrattuali per il periodo successivo e conteggiati gli interessi creditori al tasso legale nei periodi nei quali il saldo ricalcolato è passato da debitore a creditore a seguito delle rettifiche effettuate, non risultando agli atti alcuna pattuizione della misura del tasso attivo (CTU pag. 18).

Si osserva in proposito che, pur avendo la parte attrice formulato la domanda restitutoria e gravando, su di essa l'onere probatorio relativo alla pretesa azionata e, in particolare, degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi (Cass. 21.9.2022 n. 1780), a fronte dell'allegazione della parte attrice dell'inesistenza di un contratto scritto, gravava sulla banca l'onere di provare che il contratto era stato stipulato in forma scritta e che le condizioni applicate erano quelle di cui al contratto scritto.



In merito all'anatocismo la Corte di Cassazione dal 1999 in poi, come noto, ha costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione (composta) trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art. 1283 cc. (*ex multis* Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004).

Con l'art. 25, comma 2, del D. Lg.vo n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l'art. 120 T.U.B. consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava ad una delibera del C.I.C.R. poi emanata in data 9/2/2000 (G.U. 22/2/2000), che ha consentito:

- a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c
- b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale
- c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000

L'art. 25, comma 3, del D. Lg.vo n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR. Tale norma è stata però dichiarata incostituzionale da C. Cost. con la sentenza n. 425/2000.

Ne deriverebbe secondo una prima tesi minoritaria la nullità delle clausole anatocistiche ante 30/6/2000 e loro validità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TUB come integrate dal CICR a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente anche con gli estratti conto.

Secondo la tesi prevalente invece:

- a) l'art. 7 presuppone ed attua la sanatoria ex art. 25, co. 3, D. Lg.vo 342/99 ed è travolto dalla declaratoria di illegittimità del medesimo
- b) l'introduzione dell'anatocismo comporta comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione sottoscritta dal correntista anche ex art. 7, u. co. Delibera CICR 9/2/2000 (cf. Trib. Torino n. 6204 del 5.10.2007, Trib. Benevento n. 252 del 18.2.2008, Trib. Orvieto 30.7.2005, Trib. Pescara n. 722 del 30.3.2006, Trib. Torino n. 5480 del 4.7. 2005, Trib. Teramo n. 1071 dell'11.2.2006, Trib. Venezia n.. 518 del 7.3.2014 e Trib. Alessandria 21.2.2015).

In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l'1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.

Con la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147), viene, poi, modificato l'art. 120, secondo comma, TUB nei seguenti termini:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:



a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»

Tale divieto, pur in assenza della delibera C.I.R.C. attuativa, deve ritenersi immediatamente precettivo per plurimi motivi.

In primo luogo, come argomentato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (così Trib. Milano 9.7.2015, Trib. Milano 3.4.2015, Trib. Roma 20.10.2015), la norma regolamentare deve dare attuazione alla norma primaria e non può stravolgerla, pertanto la mancanza della delibera C.I.C.R. comporta unicamente che gli intermediari siano liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.

In secondo luogo, la modifica normativa attuata nel 2014 non subordina la sua entrata in vigore all'adozione del decreto da parte del C.I.R.C..

Dal punto di vista sistematico, inoltre, l'abrogazione della norma primaria è sufficiente a far cadere la norma secondaria (ovvero la delibera C.I.R.C. 9 febbraio 2000), ormai priva di un fondamento di legittimità.

Non esiste infine, fuori dal previsto decreto C.I.R.C., alcuna norma completa e eseguibile che consenta la produzione di interessi su interessi fuori dai limiti ex art. 1283 c.c. nelle operazioni bancarie.

Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis c. 1 del D.L. n. 18/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica pertanto non esiste un divieto di anatocismo per gli interessi attivi e gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente; in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016.

Tenuto conto di tali principi, la CTU ha eliminato la capitalizzazione degli interessi debitori sino all'1.10.2016, in quanto non risulta prodotto agli atti alcun contratto e/o comunicazione specificamente approvata per iscritto dal correntista che preveda pari periodicità nelle chiusure e accredito/addebito di interessi; con riferimento al periodo successivo all'1.10.2016 risulta prodotto il documento con il quale

autorizza l'addebito in conto degli interessi passivi (all. 5 - autorizzazione addebito interessi del 14.3.2017.pdf - doc. 19 di parte convenuta) e, conseguentemente, la capitalizzazione annuale degli interessi è stata applicata a fare tempo da tale data (1.10.2016) fino alla conclusione del contratto (CTU pag. 19).

In merito alle commissioni e spese la consulenza ha, quindi, eliminato la commissione di massimo scoperto perché non prevista. In merito alla commissione di messa a disposizione fondi individuata



dalla CTU nell'importo di € 9.068,81 per il periodo 1.1.2008-14.10.2019 la stessa è stata ritenuta dal consulente dovuta sulla base della modifica unilaterale del 15.5.2009. Parte convenuta contesta di avere mai ricevuto comunicazione di tale modifica. L'art. 118 TUB stabilisce in proposito che qualsiasi modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente e la modifica si intende approvata ove il cliente non receda entro la data prevista per la sua approvazione.

In proposito si rileva che a fronte di una specifica contestazione da parte del cliente, il quale neghi di aver mai ricevuto la comunicazione (elettronica) contenente la proposta di modifica unilaterale del contratto, costituisce onere della banca che intenda invocare l'avvenuta modifica delle condizioni contrattuali provare di aver assolto, secondo le modalità prescritte, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 118 t.u.b.. (ABF Collegio Roma 10.11.2010 n. 1262, ABF Collegio Milano 27.3.2013 n.1650, Tribunale Forlì 15.2.2021).

Nel caso di specie la banca convenuta non ha fornito alcuna prova dell'invio della modifica del 15.5.2009 al cliente. La Suprema Corte ha in proposito evidenziato come, in caso di invio di una comunicazione a mezzo raccomandata, non sia necessaria la prova dell'avviso di ricevimento essendo sufficiente, ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. l'invio di una raccomandata semplice. Nel caso di specie la banca convenuta non ha però neppure fornito la prova dell'invio di una raccomandata semplice o l'utilizzo di altra forma di comunicazione, essendosi limitata alla produzione del testo della modifica, per cui non è possibile neppure ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.

Alla luce di tali considerazioni devono, quindi, essere considerati come dovuti dalla banca gli importi relativi alla commissione detratto l'importo di € 1961,95 relativo al periodo di prescrizione per un totale di € 7.106,86.

Per quanto attiene le ulteriori spese la CTU ha correttamente computato quelle addebitate nelle liquidazioni trimestrali essendo le stesse previste nei FIA e, pertanto, dovute in base a quanto disposto dall'art. 117 co. 7 lett b) TUB.

La CTU ha, quindi, evidenziato un saldo finale alla data di estinzione di € 2055,22, cui deve essere aggiunto l'importo per la commissione messa a disposizione fondi di € 7.106,86 per un totale dovuto di € 9.162,08.

In conclusione, quindi, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 9.162,08, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Spese di CTU a carico di parte convenuta.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna la convenuta Intesa Sanpaolo Spa a restituire all'attrice l'importo di € 9.162,08, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3850,00 (di cui € 600,00 per fase studio, € 550,00 per fase introduttiva, € 1200,00 per fase istruttoria ed € 1500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Spese di CTU a carico di parte convenuta.

Torino, 19 dicembre 2023

Il Giudice

dott. Alberto La Manna

